



CITTÀ DI BIBBIENA

Provincia di Arezzo
Via Berni 25 – 52011 Bibbiena (Ar) - Tel. 0575 530601 - Partita IVA 00137130514

DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 47 DEL 25-03-2025

OGGETTO:

**SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA -
RENDICONTAZIONE PROVENTI E UTILIZZI ANNO 2024**

Oggi 25-03-2025 alle ore 13:15 ed in prosieguo nella sala delle adunanze della sede comunale di Via Berni 25, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede la seduta il Dott. VAGNOLI FILIPPO nella sua qualità di SINDACO.
Fatto l'appello nominale risultano:

VAGNOLI FILIPPO	SINDACO	Presente
CAPORALI MATTEO	VICESINDACO	Presente
NASSINI FRANCESCA	ASSESSORE	Presente
BRONCHI DANIELE	ASSESSORE	Presente
VALENTINI VITTORIA	ASSESSORE	Presente
FRENOS FRANCESCO	ASSESSORE ESTERNO	Presente

ne risultano presenti n. 6 e assenti n. 0.

Assiste la Dr.ssa Ornella Rossi nella sua qualità di Segretario Comunale incaricato della redazione del verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

ESECUZIONE IMMEDIATA NO

**OGGETTO SANZIONI AMMINISTRATIVE AL CODICE DELLA STRADA -
RENDICONTAZIONE PROVENTI E UTILIZZI ANNO 2024
LA GIUNTA COMUNALE**

nel corso dei lavori

RICHIAMATO l'art. 208, comma 1, del Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 (Nuovo Codice della strada), che così stabilisce: *"I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni previste dal presente codice sono devoluti allo Stato, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato, nonché da funzionari ed agenti delle Ferrovie dello Stato o delle ferrovie e tranvie in concessione. I proventi stessi sono devoluti alle regioni, province e comuni, quando le violazioni siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni";*

PRESO ATTO che l'art. 208 in ordine alla destinazione dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della strada, ai commi 4, 5 e 5 bis testualmente recita :

<< comma 4 >> *"una quota pari al 50% dei proventi derivanti da sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni al Codice della strada è destinata:*

a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;

b) in misura non inferiore a un quarto della quota, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12;

c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'articolo 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica";

<< comma 5 >> *"Gli enti di cui al secondo periodo del comma 1 determinano annualmente, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui al comma 4. Resta la facoltà dell'ente destinare in tutto o in parte la restante quota del 50% dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4";*

<< comma 5-bis >> *"la quota dei proventi di cui alla lettera c) del comma 4 può anche essere destinata ad assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro, ovvero al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale, nonché a progetti di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli articoli 186,*

186-bis e 187 e all'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'articolo 12, destinati al potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana e alla sicurezza stradale;"

VISTO l'art. 142, comma 12 bis , 12 ter e 12 quater del D.L.vo 285/1992, (regolamento di attuazione del CDS) che testualmente recita:

<< comma 12-bis >> " I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti";

<< comma 12-ter >> "gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno";

<< comma 12-quater >> "Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'articolo 208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12 bis è ridotta del 30% annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'art. 208 e dal comma 12 ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze"

DATO ATTO che la Giunta, con propria deliberazione n. 190 del 17/11/2022 ha definito le quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al C.d.S da destinare per l'anno 2023 alle finalità di cui al comma 4;

VISTO il decreto 30/12/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) recante "disposizioni in materia di destinazione dei proventi delle sanzioni a seguito dell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità" con cui viene disposto che gli enti

locali trasmettano al MIT entro il 31 maggio di ogni anno una relazione relativa all'anno precedente in cui siano indicati i dati relativi ai proventi di propria spettanza di cui agli artt. 208, comma 1 e 142, comma 12-bis del D.Lgs. 285 del 30/04/1992;

DATO ATTO che la relazione prevista dal decreto 30/12/2019 del MIT debba contenere :

- l'ammontare dei proventi contravvenzionali
- la destinazione dei proventi

DATO ATTO che la relazione prevista dal decreto 30/12/2019 del MIT deve essere redatta secondo un modello costituente allegato A al decreto suddetto:

VISTA la relazione prevista dal decreto 30/12/2019 del MIT redatta dal servizio finanziario comunale contenente la rendicontazione dell'anno 2023 dei proventi contravvenzionali incassati e del loro utilizzo;

VISTO che sulla presente proposta di deliberazione è stato acquisito, ex art. 49 del D.lgs 267/2000, come modificato dall'art.3 del D.L. 10.10.2012, n.174, il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Responsabile del servizio finanziario;

VISTO che il presente provvedimento comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente e che, ai sensi dell'art.49 del D.lgs 267/2000, e dell'art.147 bis del D.Lgs 267/2000 il responsabile del servizio finanziario attesta la regolarità contabile della presente proposta di deliberazione;

DELIBERA

- 1) di approvare la relazione redatta dal servizio finanziario comunale sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'art. 208 e al comma 12-bis dell'art. 142 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 relativamente all'anno 2024;
- 2) la suddetta relazione costituisce ALLEGATO 1 alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 3) di provvedere alla trasmissione della relazione in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio 2025, secondo le indicazioni previste dall'art. 2 del decreto 19/12/2019 del MIT.
- 4) ai sensi dell'art. 142, comma 12-quater del d.lgs. 285/92 la relazione deve essere pubblicata in apposita sezione del proprio sito internet istituzionale entro trenta giorni dalla trasmissione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile e al Ministero dell'interno.
- 5) ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto MIT del 30/12/2019 il versamento dei proventi spettanti all'ente proprietario della strada (provincia di Arezzo) ai sensi dell'art. 142, comma 12-bis, del decreto legislativo 20 aprile 1992, n. 285 deve avvenire entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento alle somme incassate al 31 dicembre dell'anno precedente;

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la sopra riportata proposta di deliberazione;
Visto l'art. 48 del D.lgs 267/2000;
Recepiti i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs 267/2000;
Visto il vigente Statuto Comunale;
Con voti unanimi favorevoli espressi palesemente;

DELIBERA

Di approvare la sujestesa proposta di deliberazione che qui si intende integralmente riportata.

Letto e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Vagnoli

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa Ornella Rossi

Sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24
del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i.